

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0066	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 3 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2020/0066** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea Europêche. Testo rilevante ai fini del SEE.

Ai sensi dell’art. 4 di detta Direttiva (UE) 2017/2398, ogni Stato UE deve adottare, entro la data del 15 novembre 2019, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure suddette non le erano state ancora comunicate, la Commissione concludeva che la Direttiva di cui si tratta non era stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 è stata formulata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 39 dell’11 maggio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4231** – ex art. 258 del TFUE.

“Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione UE ritiene che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla Dir. 1999/70/CE, in base al quale lo schema del lavoro “a tempo determinato” (detto anche “a termine”) può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” - solo per coprire esigenze aziendali straordinarie ed occasionali. Talvolta, tuttavia, i datori di lavoro stipulano, con i lavoratori, una serie di successivi contratti “a termine” aventi ad oggetto le stesse prestazioni e intervallati da periodi più o meno brevi – anziché un unico contratto di impiego “a tempo indeterminato” – al mero scopo “abusivo” di concedere al dipendente minori tutele, rispetto a quelle garantite dall'impiego “permanente”. Onde porre dei limiti a tale utilizzo “abusivo” del contratto di “lavoro a termine”, la clausola 5 di detto “Accordo quadro” ne ammette la reiterazione, con lo stesso lavoratore, solo in presenza di “almeno una” delle seguenti condizioni: 1) presenza di “ragioni obiettive” per ogni rinnovo; 2) determinazione della durata massima del totale dei rinnovi; 3) determinazione del numero massimo di rinnovi consentiti. In Italia, gli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015 (Job Act) ammettono il rinnovo dei contratti/rapporti di lavoro a termine, di regola, solo laddove il totale della durata degli stessi non superi i 24 mesi e, altresì, i rinnovi successivi non siano più di 4. Il legislatore italiano sembra, pertanto, avere osservato i limiti previsti dalla clausola 5 del succitato “accordo quadro”: tuttavia, la Commissione osserva che, in Italia, diverse categorie di lavoratori risultano ancora prive di tutela circa il rinnovo abusivo del contratto a termine, come di seguito rappresentato: 1) il “personale scolastico” è escluso per legge dal “job act” e quindi risulta reiteratamente riassumibile “a termine” senza condizioni; 2) invece, il Job act (artt. 19 e ss.) ed altra normativa nazionale (art. 36 del D. Lgs. 165/2001) tutelano, contro il rinnovo abusivo del contratto di lavoro a termine, il “personale sanitario”: questo, tuttavia, continua ad essere replicatamente assunto a tempo determinato, presso alcune ASL, in violazione dei limiti legali; 3) il “personale amministrativo e tecnico” degli istituti riuniti sotto la sigla “AFAM” è escluso dal Job act e risulta, per legge, riassumibile a termine senza condizioni (art. 7 della L. 508/1999); 4) altrettanto è stabilito - vedi l'ultima frase del co. 3 bis dell'art. 29 del D. Lgs. 81/2015 – per il personale “stagionale” delle fondazioni lirico/sinfoniche; 5) i lavoratori delle università e degli enti pubblici di ricerca (L. 240/2010) sono riassumibili a termine, per legge, solo nel rispetto di tutte e tre le condizioni ex clausola 5 dell'accordo quadro, ma il legislatore interno non ha previsto alcuna sanzione per la violazione di tali condizioni; 6) il personale delle aziende demaniali, agricole e forestali è riassumibile a termine solo in ragione della “stagionalità” dei servizi espletati ad ogni assunzione (estinzioni di incendi, potatura delle piante ed altri tipici solo di certi periodi dell'anno), quindi solo in presenza delle “ragioni obiettive” che rappresentano una delle condizioni ex clausola 5 dell'“accordo quadro”. Risulta, tuttavia, che molti dei lavoratori succitati, pur formalmente assunti a termine per eseguire attività “stagionali”, di fatto “continuano” ad essere utilizzati ben oltre il periodo climatico di riferimento, per eseguire altre attività di natura non stagionale; 7) anche i “vigili del fuoco discontinui” sono, per la normativa italiana, riassumibili reiteratamente a termine senza condizioni; 8) atteso che i limiti al rinnovo del contratto/rapporto di “lavoro a termine” sono stabiliti da norma UE, anche il diritto al risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione di detti limiti, si ritiene sancito dall'ordinamento UE e, come tale, deve essere tutelato integralmente dai legislatori nazionali. Per converso, la normativa italiana dispone che: a) il lavoratore del settore “pubblico” venga risarcito solo se dimostra, in concreto e senza avvalersi di presunzioni, che la violazione dei limiti predetti gli ha fatto perdere

un'occupazione alternativa migliore", il che costituisce una difficoltà probatoria quasi insuperabile; b) l'art. 28 del D. Lgs. 81/2015 attribuisce invece, al lavoratore "privato" riassunto a termine in deroga ai limiti stabiliti, due rimedi cumulativi entrambi carenti: un risarcimento solo "forfettario" e quindi non esteso all'ulteriore pregiudizio subito in concreto dallo stesso lavoratore e, altresì, una trasformazione del rapporto a termine, in uno a tempo indeterminato, decorrente solo dall'ultimo contratto/rapporto a termine e, quindi, non comprensiva degli scatti di anzianità maturati nei contratti/rapporti "a termine" precedenti; 9) le avvenute assunzioni "a tempo indeterminato" di personale pubblico "della pubblica istruzione" e degli "enti pubblici di ricerca", già assunto reiteratamente "a termine" in precedenza, non hanno considerato, di tali precedenti contratti/rapporti "precari", gli "scatti di anzianità" che ne sarebbero derivati ai lavoratori stessi. Ciò contrasta con la clausola 4 del medesimo "accordo quadro", per la quale il lavoratore "a termine" ha diritto alle stesse "condizioni di impiego" (come la "retribuzione") riservate ad un lavoratore "a tempo indeterminato" oggettivamente "comparabile"; 10) i "lavoratori a termine" degli enti pubblici di ricerca italiani, durante il contratto a termine, godono di minori diritti rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in ordine non solo al trattamento economico ma anche alla partecipazione alla nomina dei rappresentanti sindacali nell'ambito lavorativo, il tutto in contrasto con la sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro; 11) i lavoratori "a termine" costituiti dalla categoria dei "vigili del fuoco a tempo determinato discontinui" sono privati, dalla legge italiana, di diverse prerogative spettanti per converso ai vigili del fuoco "di ruolo": i primi, infatti, non godono degli "scatti di anzianità" e di alcune indennità aggiuntive (indennità di anzianità, assegno di specificità e indennità di rischio), essendo altresì estromessi da alcuni vantaggi previdenziali come "l'indennità di rischio". Al riguardo, la Commissione ritiene tali disparità di trattamento incompatibili con la succitata clausola 4 dell'accordo quadro, invitando le autorità italiane a fornire la giustificazione dell'"oggettiva necessità" di ciascuna di esse (come ammesso anche dalla stessa clausola, quale esimente all'imperativo della "parità di trattamento")

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata notificata all'Italia una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La UE chiede: che le norme italiane, che pongono limiti ai successivi contratti di lavoro "a termine" con gli stessi lavoratori, siano estese ai settori "esclusi" dall'art. 29 del D. Lgs. 81/2015; che si ponga fine alla prassi di riassumere indiscriminatamente "a termine" i lavoratori, nei settori in cui essa sopravvive malgrado i divieti del legislatore nazionale; che ai lavoratori pubblici e privati, già riassunti reiteratamente "a termine" in violazione dei limiti posti dal legislatore nazionale al rinnovo di tale tipo di contratto, venga corrisposto un risarcimento "integrale" dei danni subiti e non "forfettario" o sottoposto ad oneri probatori insormontabili; che i lavoratori "a termine" vengano equiparati, quanto alle condizioni di impiego e soprattutto con riferimento al trattamento retributivo e previdenziale, ai lavoratori "a tempo indeterminato" oggettivamente comparabili

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199** - ex art. 258 del TFUE

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione “anticipata”, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/4118	Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. "concessioni balneari")	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2020/0444	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2018/2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla Direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2018/2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	2° MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2020/4118 – ex art. 258 del TFUE.**

“Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del turismo

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva servizi”) e dell'art. 49 TFUE, in relazione alla assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”).

L'art. 12 della “Direttiva servizi” è rubricato “Selezione tra diversi candidati”

Al par. 1 dispone: “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Al par. 2 dispone: “Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.”

L'art. 49 del TFUE, invece, sancisce il principio della “libertà di stabilimento”. Nella specie, lo stesso dispone come segue:

Par. 1 “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro”.

Par. 2” La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.

A seguire, si rappresenta la situazione esistente in Italia quanto alla disciplina delle “concessioni” di beni demaniali, marittimi, lacuali e fluviali, per l'esercizio di attività turistico-ricreative: le concessioni già esistenti quando è entrato in vigore il D. L. n. 194/2009 sono state, dall'art. 1, co. 18 di esso decreto, prorogate automaticamente fino al 31/12/2015. Quindi, l'art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012 le ha ulteriormente prorogate, automaticamente, fino al 31/12/2020. Nel frattempo, il 14/07/2016, la Corte di Giustizia UE dichiarava (cause riunite C-458/14 e C-67/15) che le succitate proroghe automatiche contrastavano con l'art. 49 TFUE e l'art. 12, co. 2, della Dir. 2006/123/CE-

Più di recente, l'art. 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio per il 2019 (entrata in vigore l'01/01/2019), ha previsto che le concessioni di beni demaniali marittimi – in scadenza entro il 31 dicembre 2020 - siano prorogate per la durata ulteriore di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il D. L. 104/2020 ha esteso anche alle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali e a quelle per la nautica da diporto, la succitata proroga automatica di 15 anni a decorrere dall' 01/01/2019.

Ora: la Commissione ritiene che la disciplina nazionale relativa alla assegnazione e alla durata delle c.d. concessioni balneari contrasti: 1) con il predetto art. 12 della “Direttiva servizi”; nonché 2) con l'art. 49 del TFUE

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2020/0444** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva che non sarebbe stata ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, la Direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Ai sensi dell’art. 13 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre il 30 luglio 2020. Di tali provvedimenti, gli stessi Stati UE debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non sono stati ancora portati a sua conoscenza, la Commissione ne deriva che i medesimi non sarebbero ancora stati adottati e, pertanto, che la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 7 ottobre 2020 è stata decisa l’emissione di una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che, in data 18 febbraio 2021, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2374** – ex art. 258 del TFUE.

“Presunta violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva sui servizi 2006/123/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, in Italia, alcuni articoli delle Direttive 2006/123/CE (“Direttiva servizi”) e 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle “qualifiche professionali”), nonché del Regolamento n. 910/2014 (Regolamento eIDAS). In primo luogo, l’Italia non ha recepito, nel diritto interno, i par. fi 2, 3 e 4 dell’art. 57 della Dir. 2005/36/CE, i quali impongono agli Stati UE di garantire che le informazioni circa le attività professionali, ex par. 1, siano accessibili “on line” direttamente dal sito degli “sportelli unici” di cui alla “Direttiva servizi”, nonché l’art. 57 bis, par. 4, della Dir. 2005/36/CE, che impone l’esperibilità “on line”, tramite i predetti “sportelli unici”, di tutte le procedure per l’esercizio di una professione in uno Stato UE. Inoltre, l’Italia non avrebbe applicato, di fatto, nè l’art. 7, par. fi 1 e 3, della Dir. 2006/123/CE, né il simmetrico art. 7, all’art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE. Infatti, l’art. 57, par. fi 1 e 3 della “Direttiva servizi” (2006/123/CE), impone agli Stati UE di garantire che i “prestatori di servizi” ed i loro clienti apprendano, tramite i succitati “sportelli unici”, una serie di informazioni, elencate nelle stesse norme, necessarie a consentire ai prestatori il libero esercizio della loro attività economica nello Stato UE e, ai clienti di tale Stato, la scelta consapevole dei loro fornitori di servizi. Simmetricamente, l’art. 57, par. 1, della Dir. 2005/36/CE impone, agli Stati UE, di garantire la conoscibilità “on line”, per i predetti “sportelli unici”, di una serie di informazioni (elencate in esse norme) adeguate a consentire lo svolgimento delle pratiche opportune per accedere all’esercizio, in uno Stato UE, di un’attività professionale, anche, ove ciò sia richiesto, mediante il “riconoscimento” di titoli professionali rilasciati da altri Stati UE. In proposito, la Commissione ha obiettato che: 1) in deroga alle succitate norme della “Direttiva servizi”, il 50% degli “sportelli unici” non fornirebbe “direttamente” le informazioni relative ai “requisiti” richiesti per la prestazione di servizi, limitandosi ad informare della mera possibilità di contattare, all’uopo, gli uffici locali, o imponendo una previa “registrazione” sul loro sito web, onde accedere ai link che rimandano ad altri siti web comunali, contenenti le informazioni di cui si tratta; 2) in deroga alle già citate norme della Dir. 2005/36/CE, detti sportelli unici non fornirebbero informazioni sulle Autorità interne competenti per le professioni “regolamentate”, essendo dunque di ostacolo, al riguardo, all’espletamento delle procedure di “riconoscimento” dei titoli transfrontalieri in possesso degli utenti. L’Italia, altresì, non avrebbe attuato il combinato disposto degli artt. 6, par. 1, 8, della “Direttiva servizi” e 57 bis della Dir. 2005/36/CE: esso impone agli Stati UE di garantire che tutte le procedure e le formalità, necessarie per essere autorizzati alla prestazione di servizi o all’esercizio di una professione in uno Stato UE, siano espletabili interamente “on line”, da connessione remota e per il tramite del sito web dei predetti “sportelli unici”. Al riguardo, si obietta che in Italia, tramite i siti web degli “sportelli unici”, non sarebbe possibile espletare nè le procedure volte ad ottenere le autorizzazioni per la prestazione di servizi, né quelle volte ad ottenere il “riconoscimento” dei titoli professionali transfrontalieri.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2019 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2295** – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla Direttiva 2013/55/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero Pubblica Istruzione**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il D. Lgs. n. 206/2007 non abbia recepito le seguenti norme della Direttiva 2005/36/UE sul “riconoscimento delle qualifiche professionali”: 1) l’art. 2, par. 1, ult. co., che “riconosce” le “qualifiche professionali” intitolate a cittadini di altri Stati UE e rilasciate in uno di tali Stati; 2) l’art. 5, par. 1, ult. frase, per il quale uno Stato UE può vietare l’esercizio occasionale di una professione, ad un cittadino transfrontaliero che non abbia già lavorato in altri Stati UE per il periodo indicato dalla stessa norma, “solo” laddove, per l’ordinamento del primo Stato, la professione in oggetto sia “non regolamentata”; 3) l’art. 5, par. 2, per il quale il controllo sui lavoratori “temporanei” è ammesso esclusivamente in caso di “fondato dubbio” che il prestatore lavori non temporaneamente, ma stabilmente; 4) l’art. 5, par. 3, il quale sottopone il cittadino di uno Stato UE, che esegua servizi temporanei in un altro Stato UE, soltanto alle norme, di quest’ultimo Stato, “direttamente connesse” alla sua qualifica professionale; 5) l’art. 7, par. 1, laddove non prevede che - nella dichiarazione preventiva da presentarsi, allo Stato UE ospitante, da un prestatore transfrontaliero spostantesi per la prima volta da uno Stato UE all’altro - debba essere descritta la prestazione da svolgersi; 6) l’art. 7, par. 4, laddove limita il controllo, su un trasfrontaliero che esegue in uno Stato UE il “primo” servizio attinente alla sicurezza o alla sanità pubbliche, ai soli casi in cui sussista il rischio, effettivo, di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio; 7) l’art. 8, per il quale lo Stato UE, “ospitante” un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, può richiedere a quest’ultimo le informazioni, di cui all’art. 14, “solo” ove sussistano “giustificati dubbi”; 8) l’art. 23, par. 1, laddove menziona anche la professione di “ostetrica” tra le qualifiche mediche le quali, quand’anche non elencate dall’allegato V alla Direttiva, possono comunque essere “riconosciute” dagli Stati UE diversi da quelli che le hanno rilasciate, alle condizioni indicate dalle stesse norme in questione; 9) il co. 2°, ult. frase, del par. 2 dell’art. 25 (Dir. 2005/36/CE), il quale stabilisce che la formazione medica pratica comporti la “partecipazione personale”, da parte del candidato specialista, alle attività e responsabilità dei servizi in questione; 10) l’art. 28, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale il corso di formazione pratica, in medicina generale, può essere ridotto ad un anno solo alle condizioni di cui allo stesso articolo; 11) l’art. 28, par. 4, laddove il medesimo riferisce le sue prescrizioni non già ai “chirurghi” – come vuole la legge italiana - ma più aspecificamente ai “medici”; 12) il combinato disposto dell’allegato VII e dell’art. 50, par. 1, per il quale uno Stato UE può richiedere al cittadino transfrontaliero, che voglia ottenere il “riconoscimento” di una sua qualifica professionale ottenuta in un altro Stato UE, “esclusivamente” i documenti indicati dallo stesso VII; 13) l’art. 50, par. 3, (Dir. 2005/36/UE), per il quale – laddove, presso uno Stato UE, operi un professionista con una qualifica professionale rilasciata da un altro Stato UE, a seguito di una formazione compiuta anche in parte in un terzo Stato UE – il primo Stato UE può “chiedere informazioni” solo in caso di “fondato dubbio”.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2175 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, rimarrebbe sotto diversi profili inattuata la Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che individua quali condizioni debbono sussistere affinché uno Stato UE - il quale consente l'accesso ad alcune professioni solo ai titolari di un certificato, diploma, o qualsivoglia altro titolo (c.d. professioni “regolamentate”) – sia obbligato a riconoscere come idonei a tali professioni, sul suo territorio, i titoli che abilitano all'esercizio delle stesse in altri Stati UE. L'Italia ha attuato le modifiche, apportate alla Dir. 2005/36/CE dalla Dir. 2013/55/UE, tramite il D. Lgs. n. 206/2007. Di seguito, alcuni rilievi della Commissione: l'Italia non avrebbe osservato l'obbligo (ex art. 59, par. 1, della Direttiva) di aggiornare regolarmente, presso la “Banca dati delle professioni regolamentate”, l'elenco delle “professioni regolamentate” esistenti nel suo ordinamento; l'Italia non avrebbe fornito l'elenco completo delle specifiche professioni regolamentate per le quali si è riservata, come concesso dall'art. 7, par. 4, di “verificare” la compatibilità dei titoli transfrontalieri con le esigenze generali della salute e della sanità pubblica, né, riguardo ad alcune di tali professioni, avrebbe precisato le ragioni per cui la mancata verifica pregiudicherebbe le suddette esigenze; l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione, nei modi prescritti dalla Direttiva, circa i requisiti - richiesti dall'ordinamento nazionale per l'accesso ad una certa professione regolamentata - che fossero o non pertinenti a tutelare le esigenze attinenti a tale esercizio, o che, pur essendo coerenti con esse, imponessero dei sacrifici “eccessivi” agli esercenti dette professioni (c.d. “proporzionalità” di detti requisiti); l'Italia, oltre a non osservare tale obbligo di notifica, continuerebbe a richiedere, ai titolari delle specifiche “professioni regolamentate” dell'“agente immobiliare” e dell'“avvocato”, dei requisiti sia “sproporzionati”, che “discriminatori” (ad onta dell'art. 59, par. 3), che lesivi della “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE. Infatti, all'agente immobiliare è vietato l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività (art. 5, co. 3, della L. 39/1989), pur osservando, la UE, che l'imparzialità del predetto sarebbe ugualmente garantita tramite il divieto, meno dirimpente, di interdirlgli l'esercizio delle sole attività rispetto alle quali sussista, in concreto, uno specifico conflitto di interessi. Il divieto generalizzato previsto dalla legge italiana, inoltre, lede la libertà economica dell'operatore, sancita dall'art. 49 TFUE. Inoltre: l'art. 2 del Decreto 47/2016 dispone che, dopo 5 anni dall'iscrizione di un avvocato all'Albo professionale, si verifichi che il predetto abbia trattato, ogni anno, almeno 5 affari “giudiziali” in Italia, a pena di cancellazione dall'Albo predetto. La UE osserva che un tale requisito, la cui mancanza comporta una sanzione grave come la predetta, è “sproporzionato” rispetto allo scopo che intende perseguire, che è quello di garantire un minimo di effettività all'esercizio professionale. Esso requisito, infatti, imponendo agli avvocati di esercitare soprattutto in Italia, viola la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE, in ragione della quale i “prestatori di servizi” dei veri Paesi UE sono liberi di stabilirsi ed operare in tutti gli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026** – ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12 del D. Lgs. 79/1999, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò, per la Commissione, contrasta con il predetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente qualsiasi beneficio gli sia attribuito in forza dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di una norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.